

CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE MINORENNI

La Corte di Appello di Roma, Sezione per i Minorenni, riunita in camera di consiglio in persona di:

dott. Germana Corsetti
dott. Gisella Dedato
dott. Paolo Russo
dott. Francesca Trova
dott. Sandro Montanari

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere onorario
Consigliere onorario

Letta l'istanza presentata da [redacted] nato ad Addis Abeba (Etiopia) il [redacted] nel procedimento iscritto al n. RG 50455/2019, con cui chiede l'ammissione al beneficio a spese dello Stato, esponendo che l'istanza in precedenza presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma è stata dichiarata inammissibile perché priva di certificazione consolare ex art. 79 co. 2 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 e per assenza di copia del provvedimento impugnato. Deduce l'istante che ha richiesto all'ambasciata etiopie sita a Roma di rilasciargli un certificato consolare ex art. 79 co. 2 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 attestante l'assenza di redditi nel paese di origine dello stesso, ma l'Ambasciata ha opposto verbale rifiuto a tale rilascio, precisando che il suddetto certificato doveva essere richiesto presso il Ministero dell'Interno ad Addis Abeba; conseguentemente [redacted] ha delegato sua sorella, residente ad Addis Abeba affinché la stessa potesse richiedere e ritirare il certificato presso il Ministero dell'Interno etiopie, attestante l'assenza di redditi nel Paese di origine dell'appellante e di tutto il suo nucleo familiare;

premessi che ai sensi dell'art. 79 del DPR n. 115/2002 "Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea corredo l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato" e, tuttavia, l'art. 94, comma 2, consente "In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 2, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione";

DR

ritenuto che, come ha chiarito la Suprema Corte (Cass. Pen. Sentenza 22 febbraio 2018, n. 8617) per integrare il requisito dell'impossibilità non è necessaria l'assoluta impossibilità, perché la sua dimostrazione comporta una prova di per sé incompatibile con un procedimento teso ad assicurare la difesa al non abbiente, finendo per coincidere o con l'esplicito immotivato rifiuto o con l'assenza di possibili contatti con il paese di origine. Inoltre, tale interpretazione restrittiva lascerebbe fuori tutte le ipotesi di inadempienza dello Stato interpellato, e così si finirebbe per impedire la difesa a coloro che siano privi di mezzi di sollecitazione dell'autorità competente, idonei ad ottenere il pronto adempimento. Deve, pertanto, concludersi che l'impossibilità di produrre l'attestazione relativa ai redditi prodotti all'estero può essere sopperita con la produzione dell'autocertificazione, corredata delle istanze per ottenere la documentazione di quell'art. 79 cit.. (In questo senso Cfr. Cass. 26.2.2009 n. 21999, secondo cui "il concetto di impossibilità a produrre la documentazione in questione, di cui al richiamato art. 94, comma 2, non può essere assunto in termini assoluti, né può accollarsi al richiedente l'onere della relativa prova, come ha fatto il giudice del merito. Tale rigorosa interpretazione appare in contrasto con i principi generali dell'ordinamento che tende verso una sostanziale esplicazione del diritto di difesa").

rilevato che l'istante ha richiesto all'ambasciata etiopica sita a Roma di rilasciargli un certificato consolare ex art. 79 co. 2 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 attestante l'assenza di redditi nel paese di origine e, non avendo ottenuto il rilascio del documento richiesto, ha prodotto un'autocertificazione in merito alla mancanza di redditi o proprietà immobiliari nel suo paese di origine;

ritenuto pertanto che l'istanza può essere accolta;

P.Q.M.

Ammette [redacted] al patrocinio a spese dello Stato.
Roma, 11/06/2019

IL PRESIDENTE

Depositato in Cancelleria

Roma, il

19 GIU 2019



IL CANCELLIERE

Rita Milano

PR